

Faq n. 1

Domanda
L'impianto operativo indicato deve essere registrato in Camera di Commercio? O si tratta di "semplice sede" dove operano i dipendenti della nostra azienda a seguito di appalto/contratto con privati?
Risposta
Come indicato nell'Avviso, il beneficio è limitato alle imprese che presentano una unità operativa (si veda definizione dell'Avviso) nel piccolo comune, con assegnazione di personale alla medesima unità operativa (l'informazione è desumibile dal quadro G sezione 2 della dichiarazione di inizio attività/variazione ai fini IVA). Pertanto, nel caso in cui l'operatore sia assoggettato all'iscrizione presso il registro imprese della Camera di commercio, è necessaria la presenza di un'unità operativa nella visura camerale; tale requisito non è tuttavia sufficiente, in quanto è altresì necessario che a tale unità operativa sia assegnato del personale dipendente.

Faq n. 2

Domanda
Quali sono le modalità di quantificazione del credito di imposta per le sole nuove attività avviate entro il 31/12/2022?
Risposta
<p>Nel caso in cui l'impresa/l'unità operativa nel piccolo comune sia stata costituita dopo l'01.01.2022,</p> <ul style="list-style-type: none">- con riferimento al credito di imposta di cui alla lettera A, punto 5, art.4 dell'Avviso, non è prevista alcuna riduzione, ma il credito sarà commisurato all'imposta dovuta e versata per il medesimo anno; nel caso che tale nuova unità operativa sia originata a seguito di trasferimento nel periodo 01.01.2022-31.12.2022 della unica unità operativa o di tutte le unità operative dell'impresa da un comune o più comuni ubicati fuori dal territorio regionale ad un piccolo comune della Sardegna, la fattispecie è riconducibile alla impresa multi-impianto e si applica quanto previsto dalla lettera d): in tal caso il credito di imposta è commisurato unicamente all'IRAP dovuta e versata per la Regione Sardegna;- con riferimento al credito di imposta di cui alla successiva lettera B dell'Avviso, rileva l'effettivo periodo di assegnazione del dipendente neo assunto (a tempo indeterminato) all'unità operativa ubicata nel piccolo comune. Il credito di imposta è determinato in misura proporzionale e può essere utilizzato il calcolatore che è stato messo a disposizione nel sito ASE e nel sito RAS nella sezione dedicata all'Avviso. <p>Il credito di imposta può essere fruito unicamente se, al momento della compensazione, permane il requisito del domicilio fiscale in Sardegna e di almeno una unità operativa in un piccolo Comune della Regione. In aggiunta a tale condizione, con riferimento all'importo di cui alla lettera B del precedente punto 5, al momento della compensazione è ulteriormente necessario che il lavoratore a tempo indeterminato sia in organico nell'unità operativa oggetto di agevolazione. I suddetti requisiti devono essere mantenuti in maniera continuativa, senza interruzioni.</p>

Faq n. 3

Domanda
La nostra società ha sede legale in una provincia della Lombardia, ma unità operativa in un piccolo Comune della Sardegna, dove conduciamo una struttura ricettiva con ristorante dal 2020. Rientriamo nelle società che hanno diritto a partecipare al bando?
Risposta
In base all'art. 3 dell'Avviso, tra i requisiti per la partecipazione è previsto: b) avere fissato domicilio fiscale in Sardegna e avere costituito almeno un'unità operativa attiva nel territorio di un Comune oggetto di agevolazione (il cui elenco completo è consultabile all'Allegato 1 delle direttive) entro la data del 31.12.2022. Pertanto codesta società potrà partecipare qualora abbia fissato il domicilio fiscale in Sardegna, anche se la sede legale risulta fissata fuori dal territorio regionale. Tuttavia, nel caso in cui oltre alla sede legale, sia presente fuori dal territorio regionale anche una unità operativa, la partecipazione è limitata al solo credito di imposta riferibile all'IRAP, come previsto dall'art.4, punto 5, lettera d dell'Avviso. "Per le società multiimpianto, ossia quelle che nel periodo 01.01.2022-31.12.2022 presentavano unità operative in comuni italiani fuori dal territorio della Regione e/o unità operative anche in comuni del territorio regionale con popolazione pari o superiore ai 3.000 abitanti ¹ , unicamente dalla dichiarazione IRAP, per l'IRAP dovuta e versata per la Regione Sardegna. E' considerata multi-impianto anche la società che, nel periodo 01.01.2022-31.12.2022, abbia trasferito la sua unica unità operativa o tutte le sue unità operative da un comune o più comuni ubicati fuori dal territorio regionale ad un piccolo comune della Sardegna". ¹ Ai fini della qualificazione di impresa multi – impianto, non si considerano le unità operative ubicate fuori dallo Stato Italiano e le ulteriori unità operative ubicate in piccoli comuni della Sardegna.

Faq n. 4

Domanda
L'asseverazione da parte del commercialista o del revisore dei conti in quali casi deve essere prodotta?
Risposta
L'asseverazione è necessaria solo qualora l'impresa operi congiuntamente nei settori ammessi e nei settori esclusi (produzione primaria). In tal caso deve essere prodotta la risultanza della contabilità separata con indicazione della relativa imposta di pertinenza di ciascun settore, asseverata dal professionista.

Faq n. 5

Domanda
I benefici previsti dall'Avviso sono ammissibili anche per coloro che aderiscono al regime forfettario, pagando l'imposta sostitutiva, posto che l'avviso precisa che il credito spetta sull'imposta dovuta e versata nel 2022 sulla base delle diverse dichiarazioni dei redditi?
Risposta
Il bando prevede che il credito di imposta sia determinato nella misura del 40% dell'imposta dovuta e versata per il 2022, come risultante, per le ditte individuali, dalla dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF. Poiché l'imposta sostitutiva emerge da suddetta dichiarazione, il relativo importo costituisce la base per il calcolo del credito di imposta.

Faq n. 6

Domanda
Su quale base è effettuato il conteggio del credito d'imposta per le ditte individuali e i liberi professionisti?
Risposta
Il bando prevede che il credito di imposta sia determinato nella misura del 40% dell'imposta dovuta e versata per il 2022, come risultante dalla dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF. L'importo da prendere in considerazione è l'imposta netta, che comprende sia gli acconti versati nel 2022 che il saldo versato nel 2023 a titolo di imposta per l'anno 2022. Vi rientrano anche le eccedenze utilizzate in sede di dichiarazione per l'anno di imposta 2022. Il credito di imposta matura per tutte le imposte determinate nella dichiarazione dei redditi e quindi anche sulle addizionali, cedolari e imposte sostitutive. Nella guida alla compilazione di prossima pubblicazione saranno indicati i campi da prendere in considerazione per il calcolo. <i>Si veda anche FAQ n.7</i>

Faq n. 7

Domanda
Quali campi della dichiarazione dei redditi devo prendere in considerazione per calcolare il credito di imposta di cui all'art.4, punto 5, lettera A dell'Avviso?
Risposta
Il bando prevede che il credito di imposta sia determinato nella misura del 40% dell'imposta dovuta e versata per il 2022, come risultante dalla dichiarazione dei redditi. Per il calcolo si fa riferimento all'imposta netta, al netto dei crediti di imposta; pertanto si fa riferimento oltre che agli acconti, anche al saldo, alle ritenute e alle eccedenze utilizzate in dichiarazione dei redditi, entro i limiti dell'importo dell'imposta netta (al netto dei crediti di imposta). <i>Si veda anche FAQ n.6</i>

Faq n.8

Domanda
Nel caso del credito di imposta per assunzione di nuovi dipendenti, il calcolo infrannuale, come dice la domanda, va fatto su base mensile? Es. se assumo il 20 gennaio 2022, il mese di gennaio non va considerato? Per cui saranno 11/12 di 2000 euro totali? Stessa cosa per il caso del part-time, va calcolato su base 40h settimanali? Es. se il dipendente fa 30h part-time, si calcolano i 3/4 di 2000 euro massimi?
Risposta
Se assumo il 20 gennaio 2022, il mese di gennaio non va considerato. Per cui il credito di imposta corrisponderà ad 11/12 di 2000 euro totali. Nel caso del part-time, la percentuale di lavoro va calcolata sulla base delle ore settimanali previste dal contratto collettivo. Se ad esempio le ore previste sono 40 settimanali e il dipendente fa 30h part-time, la percentuale di part time è 75% e si calcola il 75% (3/4) di 2000 euro massimi (ossia euro 1.500). Nella sezione del sito ASE dedicata all'agevolazione è disponibile un foglio di calcolo per facilitare la determinazione del credito di imposta spettante.

Faq n.9

Domanda
Alla domanda vanno allegate le dichiarazioni dei redditi e altri documenti? (es. la regolarità contributiva)?
Risposta
Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati i moduli (disponibili anche in formato editabile) e le attestazioni previsti per gli specifici casi (nel form di compilazione guidata della domanda sono richiamati i casi in cui è necessario inserire degli allegati). Non è necessario allegare ulteriore documentazione oltre quella indicata nell'Avviso; tutta la documentazione in possesso del richiedente, idonea a dimostrare fatti, stati e qualità dichiarati ai fini della richiesta del credito di imposta, deve essere tenuta a disposizione ed esibita su richiesta dell'ASE in caso di controllo successivo come previsto dall'Avviso. E' comunque possibile allegare ulteriori documenti o attestazioni ritenuti necessari per il buon esito dell'istruttoria; in tali casi si consiglia di inoltrare preventivamente una mail ad ase.agevolazioni@regione.sardegna.it al fine di concordare con l'Agenzia l'eventuale documentazione ulteriore da allegare.

Faq n.10

Domanda
Sono un libero professionista che ha operato fino a tutto il 31.12.2022 di conseguenza ho pagato le imposte nel 2023 per i redditi 2022. Dal 2023 non ho più partita iva ma sono un dipendente pubblico, posso comunque usufruire del credito di imposta visto che è riferibile ai redditi del 2022 (anno nel quale ero libero professionista e per il quale ho pagato le relative imposte)?
Risposta
Come specificato nel bando i requisiti devono essere mantenuti continuativamente fino alla data di compensazione, pertanto nel caso di partita iva cessata non è possibile accedere al credito di imposta.

Faq n.11

Domanda
Se la ditta è operativa dall'anno 2000 e nel 2022 è ancora operativa in un piccolo comune, può comunque partecipare?
Risposta
Si. L'Avviso è rivolto sia alle imprese di nuova costituzione che a quelle già esistenti. Nel caso di nuova costituzione, l'impresa deve risultare operativa in un piccolo comune della Sardegna entro la data del 31.12.2022.

Faq n.12

Domanda
Nel caso di "procura", i file da allegare e la domanda in pdf ottenuta nella piattaforma, devono essere firmati solo dal procuratore oppure è necessaria firma autografa del dichiarante e poi firma digitale del procuratore? E' possibile delegare un soggetto per la compilazione e trasmissione della domanda?
Risposta
La domanda in pdf ottenuta dalla piattaforma può essere firmata unicamente dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale munito di procura notarile. In tale ultimo caso dovrà essere allegata la copia della procura notarile unitamente alla copia del documento d'identità del rappresentante legale dell'impresa e del suo procuratore speciale. L'accesso alla piattaforma può essere effettuato anche da un soggetto diverso dal Legale rappresentante o dal procuratore speciale, che dovrà essersi profilato precedentemente con ruolo «delegato» (la profilazione è possibile già ora accedendo al link https://sipes.regione.sardegna.it/sipes). All'accesso sarà necessario creare il profilo impresa e associare il proprio nominativo come delegato. Il delegato può compilare tutte le sezioni del profilo impresa e della domanda, ma non ha potere di firma. Pertanto, la domanda, una volta compilata dal delegato, dovrà essere salvata in formato pdf e firmata digitalmente dal legale rappresentante (o procuratore speciale) indicato nella sezione «Soggetti operatori». Il delegato potrà successivamente allegare nella piattaforma la domanda e gli allegati firmati e provvedere alla trasmissione telematica.

Faq n.13

Domanda
Nel caso di impresa iscritta al Registro imprese della Camera di commercio è sufficiente che nel piccolo comune sia fissata la sede legale o il domicilio fiscale?
Risposta
Il beneficio è limitato alle imprese che presentano una unità operativa (si veda definizione dell'Avviso) nel piccolo comune con assegnazione di personale alla medesima unità operativa (fa fede la comunicazione all'INPS). Pertanto non è sufficiente la semplice fissazione della sede legale o del domicilio fiscale, in quanto è altresì necessario che nella unità locale dichiarata alla Camera di commercio sia assegnato del personale dipendente. Le dichiarazioni saranno verificate direttamente da questa Agenzia con l'Inps e altri registri ufficiali.

Faq n.14

Domanda
In caso di imposte relative all'anno 2022 ma non versate nei termini o versate ora con ravvedimento si può avere il credito di imposta?
Risposta
Il beneficio spetta sull'imposta netta dovuta e versata (o comunque assolta attraverso compensazione o utilizzo di eccedenze in dichiarazione). L'eventuale ravvedimento deve essere effettuato in data anteriore a quella di presentazione della domanda.

Faq n.15

Domanda
Un lavoratore autonomo (nella fattispecie un agente di commercio) che ha il domicilio fiscale in un comune sotto i 3.000 abitanti, ma che opera sia nel proprio comune che in altri (oltre i 3.000) può partecipare? come prova dove svolge la sua attività che può essere fatta anche presso il domicilio del cliente?
Risposta
Nel caso di lavoratore autonomo avente domicilio fiscale in un comune di piccole dimensioni è sufficiente la comunicazione di inizio attività ai fini IVA, dalla quale risulta lo svolgimento nel medesimo comune dell'attività in via esclusiva o prevalente.

Faq n.16

Domanda
Per assunzioni a tempo indeterminato si intendono anche gli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, poiché definito a tempo indeterminato dall'art.41, c.1 del D.Lgs.81/2015?
Risposta
Il contratto di apprendistato professionalizzante, pur rientrando tra i contratti di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi degli artt. 41 e 44 del D. Lgs 81 del 2015, non rientra nell'agevolazione prevista dall'Avviso, per l'assenza di una specifica previsione nella legge regionale, richiesta dall'art. 47, comma 3, del Dlgs. 81/2015 ("Fatte salve le diverse previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti"). Parimenti, gli apprendisti sono esclusi dal calcolo dell'ULA, come previsto dalla disciplina in materia di sicurezza del lavoro e in materia di previdenza sociale, e pertanto non potrebbero determinare l'incremento occupazionale richiesto dall'Avviso per la fruizione del credito massimo di 2.000 euro (l'Avviso fa riferimento per il calcolo ULA alla comunicazione annuale INAIL).

Faq n.17

Domanda
In caso di SRL in trasparenza fiscale, tale per cui è dovuta solo l'imposta IRAP in capo alla società mentre è dovuta l'imposta Irpef in capo ai soci, su cosa è calcolato il credito di imposta?
Risposta
In tal caso, al pari delle società di persone, poiché l'IRPEF non è determinata nella dichiarazione della società, è possibile fruire del credito di imposta unicamente con riferimento all'IRAP.

Faq n.18

Domanda
La domanda può essere presentata solo dal titolare della ditta individuale o anche dal/i collaboratore/i familiare/i?
Risposta
La domanda può essere presentata solo dal titolare di partita iva, con riferimento all'imposta determinata nella propria dichiarazione dei redditi, e pertanto i collaboratori familiari non possono partecipare all'Avviso.

Faq n.19

Domanda
E' dovuta l'imposta di bollo per la presentazione della domanda? Come può essere assolta?
Risposta
L'imposta di bollo, salvo esenzioni, è dovuta nella misura di 16 euro. Il richiedente potrà operare con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none">- acquisto di marca da bollo cartacea e indicazione del relativo numero nell'apposito spazio dell'istanza on line;- compilazione e pagamento del modello F23 dell'Agenzia delle entrate e indicazione del relativo riferimento nell'apposito spazio dell'istanza on line;- imposta di bollo virtuale: qualora il richiedente sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, indicando sugli atti e documenti il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972; in tale ipotesi, nell'apposito spazio dell'istanza, dovrà essere riportato il riferimento e gli estremi dell'autorizzazione.